



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.F. 00621360825

FAX. 091/8999778

DETERMINAZIONE IV SETTORE Polizia Municipale – Suap- Contenzioso

N. 203 Reg. Gen.

N. 25 Reg. Ufficio

OGGETTO: Impegno di spesa e Liquidazione imposta di registro sentenza civile N. 564/2022 del Giudice di Pace di Termini Imerese. Causa R.G. N. 961/2021 Cicero Rosa c/Comune di Cerda.

L'anno 2023, il giorno Ventotto del mese di Marzo, negli Uffici della Casa Comunale, siti in via Roma, n. 133.

Il F.F. Responsabile del IV Settore

Ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale dell'organizzazione e delle norme per la prevenzione sulla corruzione e delle illegalità, procede all'adozione della seguente determinazione, di cui ne attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

PREMESSO che:

- L'Agenzia delle Entrate, Uff. Territoriale di Termini Imerese, ha notificato a questo Ente l'avviso di liquidazione N. 2022/002/SC/000000564/0/002, assunto al protocollo generale al n. 240 del 21/03/2023:

- detto avviso di liquidazione concerne la registrazione della sentenza civile N. 564/2022 del 03/11/22 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese in esito al procedimento promosso dalla sig.ra Cicero Rosa c/Comune di Cerda, nel quale il Comune di Cerda risulta soccombente;

DATO ATTO che le imposte dovute per la registrazione, le sanzioni pecuniarie e gli eventuali interessi di mora sono dovuti in solido da tutte le parti in causa e sono state liquidate per Euro 200,00 a titolo di imposta di registro e per Euro 9,00 per spese di notifica, e così per un totale complessivo di €. 209,00;

DATO ATTO altresì che il tributo cui si fa riferimento è regolato dall'art. 57 del Testo unico di cui al D.P.R. 131/1986 e che sulla base dell'attuale regime di solidarietà l'obbligo di pagamento dell'imposta va a gravare in primo luogo sulla parte totalmente soccombente e solo in via sussidiaria a carico della parte vincitrice;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è necessario al fine del corretto assolvimento degli obblighi tributari spettanti al Comune verso l'Erario;

RICHIAMATO il disposto di cui all'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 267/00, il quale prevede: "Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese



del personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente";

DATO ATTO che la spesa in parola rientra tra quelle di cui al disposto normativo sopracitato;

RITENUTO, pertanto, di dover impegnare e liquidare la somma di € 209,00, con imputazione della stessa al capitolo 7010 "Imposte e Tasse- Altri servizi generali", codice bilancio 01.11_1.02.01.99.999 del bilancio 2023 in corso di formazione;

DATO ATTO che:

- il presente provvedimento necessita di visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
- l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di cui all'art 147/bis del D.Lgs. 267/00;

VISTO il TUEL, approvato con D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'OREL nel testo vigente;

DETERMINA

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Impegnare e contestualmente liquidare la spesa complessiva di €. 209,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate, quale imposta di registro relativa alla sentenza civile N. 564/22 del 03/11/2002 emessa dal Giudice di Pace di Termini Imerese nel procedimento promosso dalla sig.ra Cicero Rosa c/il Comune di Cerda;
- 3) Imputare la spesa anzidetta sul capitolo 7010 "Imposte e Tasse- Altri servizi generali", codice bilancio 01.11_1.02.01.99.999 del bilancio 2023 in corso di formazione;
- 4) Attestare ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esercitata con l'adozione della presente determinazione
- 5) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari per i provvedimenti consequenziali di propria competenza;
- 6) Pubblicare per 15 gg. consecutivi il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppina La Spesa



Il F.F. Responsabile del IV Settore
geom. Giuseppe Chiappone

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Settore Economico-Finanziario

impegno n. 168 / 2023 ;

Cerda li 04 APR. 2023

Il Responsabile del 2°Settore
rag. Salvatore Federico

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2022/002/SC/000000564/0/002

DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO
UFFICIO TERRITORIALE DI TERMINI IMERESE (TYF)

23/03/2023 Kelly

Il DIRETTORE PROVINCIALE LODATO DOMENICO
avverte

COMUNE DI CERDA

C.F. 00621360825

DOMICILIATO IN
PIAZZA LA MANTIA 90010 CERDA (PA)
IN QUALITA' DI PARTE CONVENUTA

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000564/2022

DEL 03/11/22 EMESSO DAL GIUDICE PACE TERMINI IMERESE

e per i seguenti motivi:

IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA AI SENSI DELL'ART.8 TARIFFA PARTE PRIMA D.P.R.131/86
CICERO ROSA /
COMUNE DI CERDA
CONDANNATORIO



le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO	A196	200,00
	TOTALE	200,00 EURO
ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA(*)	9400	9,00

(*) nel caso di notifica del presente atto tramite posta elettronica certificata
(PEC) non sono dovute le spese di notifica sopra indicate ed individuate nell'
allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400

IL FUNZIONARIO DELEGATO (**)
STEFANO LO MONACO
Firmato digitalmente

(**) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE LODATO DOMENICO



Cont.





INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento: **LO MONACO**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato. Si precisa che qualora la notifica del presente atto avvenga tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di notifica presenti nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo **9400** non sono dovute. Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento o il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

4) Ricorso e reclamo

Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.).

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio: **dp.Palermo@pce.agenziaentrate.it**



Da indicare nel ricorso

- la Corte di giustizia tributaria di primo grado a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del D.l. n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del D.lgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del D.lgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sia in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CL" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1° luglio 2019 o, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sia in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.



Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).

CODICE FISCALE 00621380525

DATI ANAGRAFICI COMUNE DI CERDA

DOMICILIO FISCALE CERDA

F.A. PIAZZA LA MANTIA

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

	2022	2022	
IMPOSTE DIRETTE - IVA	A196	2022	200,00
RITENUTE ALLA FONTE	9400	2022	3,00
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI			

T Y F	0 6 4 3 4 4 7 5 4 7 5	TOTALE A	209,00 B	SALDO (A-B)	209,00
--------------	-----------------------	-----------------	-----------------	--------------------	--------

TOTALE C	D	SALDO (C-D)
-----------------	----------	--------------------

TOTALE E	F	SALDO (E-F)
-----------------	----------	--------------------

TOTALE G	H	SALDO (G-H)
-----------------	----------	--------------------

TOTALE I	L	SALDO (I-L)
-----------------	----------	--------------------

TOTALE M	N	SALDO (M-N)
	EURO	209,00

INAIL

 CODICE CERDA INAIL

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DETERMINAZIONE D'IMPOSTA

AGENZIA

PROV.

300 ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPLETANTE



CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 0 0 6 2 1 3 6 0 8 2 5

dati di cui al titolo II, art. 1, lett. a) del D.L. n. 488 del 30.9.1997

DATI ANAGRAFICI COMUNE DI CERDA

data di nascita: giorno mese anno via/casa n. cap/città

DOMICILIO FISCALE CERDA

P/A PIAZZA LA MANTIA

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

IMPOSTE DIRETTE - IVA

codice tributo	aliquota (art. 10, comma 1, lett. a) del D.L. n. 488 del 30.9.1997	importo di debito versato	importi di credito compensati
A196	2022	200,00	
9400	2022	9,00	
TOTALE A		209,00 B	

SALDO (A-B)

209,00

IMPOSTE INDIRETTE

codice tributo	aliquota (art. 10, comma 1, lett. a) del D.L. n. 488 del 30.9.1997	importo di debito versato	importi di credito compensati
TOTALE C		D	
TOTALE C		D	

SALDO (C-D)

IMPOSTE REGIONALI

codice tributo	aliquota (art. 10, comma 1, lett. a) del D.L. n. 488 del 30.9.1997	importo di debito versato	importi di credito compensati
TOTALE E		F	
TOTALE E		F	

SALDO (E-F)

IMPOSTE COMUNALI

codice tributo	aliquota (art. 10, comma 1, lett. a) del D.L. n. 488 del 30.9.1997	importo di debito versato	importi di credito compensati
TOTALE G		H	
TOTALE G		H	

SALDO (G-H)

IMPOSTE DI CARATTERE SPECIALE

codice tributo	aliquota (art. 10, comma 1, lett. a) del D.L. n. 488 del 30.9.1997	importo di debito versato	importi di credito compensati
TOTALE I		L	
TOTALE I		L	

SALDO (I-L)

IMPOSTE DI CARATTERE SPECIALE

codice tributo	aliquota (art. 10, comma 1, lett. a) del D.L. n. 488 del 30.9.1997	importo di debito versato	importi di credito compensati
TOTALE M		N	
TOTALE M		N	

SALDO (M-N)

EURO 209,00

DATA	CODICE BANCA/INSTITUZIONE DELLA RISCOSSIONE	Importo affittato con assegno	banca/postale
giorno mese anno	AGENZIA CARICORRENTO	litre	circolare/ufficio postale
		Italia e estero lit.	



MODULO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CODICE FISCALE 00621560825

DATI ANAGRAFICI COMUNE DI CERDA

DOMICILIO FISCALE CERDA

PIAZZA LA MANTIA

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

IMPOSTE DIRETTE - IVA	IMPOSTE DIRETTE - IVA	IMPOSTE DIRETTE - IVA	IMPOSTE DIRETTE - IVA
2022	200,00		
2022	3,00		

T Y E	0 6 4 3 4 4 7 5 4 7 8	TOTALE A	209,00 B	SALDO (A-B)	209,00
--------------	-----------------------	-----------------	----------	--------------------	--------

TOTALE C	D	SALDO (C-D)

TOTALE E	F	SALDO (E-F)

TOTALE G	H	SALDO (G-H)

TOTALE I	L	SALDO (I-L)

TOTALE M	N	SALDO (M-N)

EURO 209,00

DATA: _____ **COGNOME E NOME / AGENTE DELLA RISCOSSIONE:** _____ **PIAZZA LA MANTIA**
INAIL: _____ **INDICAZIONE DELLA RISCOSSIONE:** _____ **PIAZZA LA MANTIA**



genzia
ntrate



P. 0024

0001
430243908010010001 01 KHG3
33117998 MRA9173900014
33 4 00070399 1



78639333996-1

COMUNE DI CERDA
PIAZZA VITO LA MANTIA
90010 CERDA PA